



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUTO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

**Deliberazione n. 117/2021
del Consiglio direttivo dell'Ordine dei TSRM e PSTP di Cagliari - Oristano**

Oggetto:

Sospensione temporanea del professionista sanitario F.A. per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4 del DL 1 aprile 2021, n. 44 e legge 28 maggio 2021, n. 76

Il giorno 11 agosto 2021 presso la sede legale dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari - Oristano

**Il Consiglio direttivo
verbale n. 27 (11/08/2021)**

Componenti	Assenti	Presenti
Porru Maria		Porru Maria
Attanasio Antonio		Attanasio Antonio
Bonzanini Marina		Bonzanini Marina
Orgiana Carlo		Orgiana Carlo
Murru Sergio		Murru Sergio
Serra Simona		Serra Simona
Deiana Francesco	Deiana Francesco	
Ligas Domenico	Ligas Domenico	

Constatata la presenza del numero legale

Adotta il seguente provvedimento con voti

Componenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Porru Maria	Porru Maria		
Attanasio Antonio	Attanasio Antonio		
Bonzanini Marina	Bonzanini Marina		
Orgiana Carlo	Orgiana Carlo		
Murru Sergio	Murru Sergio		
Serra Simona	Serra Simona		

Favorevoli: 06 (sei)
Contrari: 00 (zero)
Astenuti: 00 (zero)



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUTO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

Il Consiglio direttivo

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. 31 del 07/12/2018, nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 / capo I e capo II del DLgsCPS n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3,

convocato con nota prot. 78/2021

Visto

- il DLgsCPS n. 233/1946 e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR n. 221/1950,
- la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge n. 3/2018;
- il DL n. 44/21 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- la legge 28 maggio 2021, n. 76 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

richiamato

- l'art. 4 del Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*";
- l'art. 4 della legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*";

premess

- che l'art. 4, c. 1, del DL 44/2021 e della legge n. 76/2021 stabilisce: "*In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati*";
- che l'art. 4, c. 6, del DL 44/2021 e della legge n. 76/2021 stabilisce: "*l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*";
- che l'art. 4, c. 7, del DL 44/2021 e della legge n. 76/2021 stabilisce: "*La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza*";
- che il Ministero della Salute, Direzione generale professioni sanitarie, con la nota del 17 giugno 2021, prot. n. 32479-P, con oggetto "Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall'art. 4, comma 7,

Indirizzo: Via Montanaru, 49 - 09047 Selargius-Località Su Planu (CA)

Tel.e Fax 070300873

Sito Internet: <http://www.tsrncagliarioristano.it>

Posta elettronica: cagliarioristano@tsrm.org PEC: cagliarioristano@pec.tsrncagliarioristano.it



**Ordine dei
Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e
della Prevenzione di
Cagliari Oristano**



ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 92005590929

decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modifiche dalla L. 28 maggio 2021, n. 76”, ha previsto che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine deve adottare tempestivamente delibera avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo;
- pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

prende atto

della comunicazione (prot. N. 10616 del 11/08/2021) dell’ARNAS G.Brotzu relativa all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del professionista sanitario F.A.

iscritto a questo Ordine con n. iscrizione 714 (del 22/02/2017),

e per l’effetto dichiara

la sospensione temporanea dall’esercizio della professione TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA del professionista sanitario F.A.
fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, da comunicare a cura dell’interessato alla ASL ai fini della revoca della sospensione, o comunque non oltre il termine di legge del 31 dicembre 2021 (art. 4, comma 9, DL 44/2021 e legge 76/2021), salvo proroghe,

delibera

di notificare all’interessato la suddetta sospensione e di procedere all’annotazione sull’albo.

Nei confronti del presente provvedimento di sospensione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento all’interessato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Marina Bonzanini

Il Presidente
Maria Porru